



COMUNE DI ROSTA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.13 del 29/04/2013

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2013.

L'anno duemilatredecim addì ventinove del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco	Sì
2. SONIA LEONE - Consigliere	Sì
3. LIVIO GILLI - Consigliere	Giust.
4. DOMENICO MORABITO - Consigliere	Sì
5. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere	Sì
6. FRANCO BALBO - Consigliere	Sì
7. DIMITRI DE VITA - Consigliere	Sì
8. FEDERICO VALLE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco ANDREA TRAGAIOLI, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 28.09.1998 n.360, ha istituito l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche stabilendo che l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al Comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed è versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno.

L'art. 1, comma 142, della Legge 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina dell' Addizionale Comunale all'IRPEF di cui al D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

La citata norma ha stabilito la possibilità per i Comuni di disporre, con Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31/5/2002 del Capo di Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05/06/02.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali e tale variazione, a differenza della disciplina previgente, può essere disposta in un'unica soluzione prescindendo da tetti annui di crescita.

L'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni nella legge 148/2011 ha abrogato la sospensione a deliberare aumenti dell'addizionale IRPEF disposta dall'art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008, rimuovendo i limiti all'autonomia impositiva dei Comuni.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 1° marzo 2007 il Comune di Rosta aveva approvato il Regolamento per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF stabilendo, all'art. 5, la misura della stessa in 0,2 punti percentuali e una fascia di esenzione, al successivo articolo 6, di 8.000,00 euro.

La suddetta fascia di esenzione, in relazione alle precisazioni intervenute con il citato D.L. 138/2011, deve intendersi come limite al di sotto del quale l'addizionale comunale in argomento non è dovuta e, nel caso di superamento del limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Si rileva che, pur permanendo obiettivo fondamentale di questa Amministrazione quello rivolto ad un generale contenimento delle spese al fine di non aggravare la pressione fiscale sulla collettività comunale, il principio del pareggio del predisponendo bilancio 2013 è assicurato solo attraverso l'aumento dello 0,2% dell'addizionale in argomento rispetto alla misura in vigore nel 2012.

La necessità di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente, e che annualmente subiscono variazioni connesse all'andamento dei mercati, o per quelle derivanti dalla partecipazioni a consorzi necessari (come quello per servizi socio-assistenziali) e di assicurare continuità e livelli qualitativi di erogazione dei servizi comunali, hanno imposto, infatti, tale scelta che pure l'Amministrazione ha cercato di contenere nei limiti strettamente indispensabili.

A ciò si aggiunga il fattore principale della presente manovra costituito dalla ulteriore contrazione dei contributi dello Stato stabilita dall'art. 16 comma 6 del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, che prevede che il fondo sperimentale di riequilibrio riconosciuto agli Enti Locali, sia ridotto complessivamente di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, con una conseguente diminuzione dei contributi a carico del Comune di Rosta di circa 104.000,00 euro che verranno trattenuti, stante l'incapienza dei finanziamenti statali, dal gettito IMU.

L'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, di determinare per l'anno 2013 la nuova aliquota dell'addizionale comunale all'irpef elevandola allo 0,4%, attraverso l'aumento di 0,2 punti percentuali rispetto alla misura in vigore nel 2012, modificando l'art. 5 del vigente regolamento nei termini che seguono:

OMMISSIS

Art. 5 Determinazione Aliquota

L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata, per l'anno 2013, nella misura unica dello 0,4%.

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione consiliare. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.

OMMISSIS

Tutto ciò premesso

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente

Sentito l'intervento illustrativo del consigliere BALBO che si sofferma sulla necessità dell'adeguamento proposto per sopperire agli ulteriori tagli ai contributi erariali previsti dal D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, (c.d. Spending Review). Malgrado l'aumento di due punti percentuali evidenzia che la misura dell'aliquota dell'addizionale IRPEF è la più bassa tra quelle deliberate o vigenti nel 2012 nei Comuni limitrofi.

Sentito l'intervento del consigliere Valle che, preliminarmente, esprime la sua contrarietà all'aumento dell'aliquota in esame, ma una maggiore equità sarebbe raggiunta se il Comune abbandonasse il sistema dell'aliquota unica per preferire quella diversificata in relazione alle fasce di reddito.

A tal fine presenta un emendamento alla deliberazione proponendo le seguenti misure ed elevando la fascia di esenzione:

"Esenzione per i redditi inferiori a euro 15.000

Aliquota del 0,2% per i redditi da euro 15.001 a euro 28.000

Aliquota del 0,3% per i redditi da euro 28.001 a euro 55.000

Aliquota del 0,5% per i redditi da euro 55.001 a euro 75.000

Aliquota dello 0,8% per i redditi oltre euro 75.001"

Il consigliere DEVITA sottolinea che l'articolazione dell'aliquota IRPEF per fasce di reddito deve essere concepita come principio di carattere generale che assicura la progressività dell'imposizione.

L'assessore MORABITO afferma che l'idea di fondo è condivisibile ma occorre che dal principio scaturisca il risultato. L'articolazione proposta dal gruppo consiliare MOVIMENTO 5STELLE si caratterizza, per contro, per la sua astrattezza e richiederebbe un approfondimento circa il numero dei contribuenti rientranti nelle suddette fasce di reddito e nel limite di esenzione per avere certezza del maggiore gettito conseguibile.

Esigenze di bilancio impongono scelte certe dalle quali possano conseguirsi risultati sicuri ed affidabili e anche in questo risiede la diversità di ruolo tra minoranza e maggioranza sulla quale grava la responsabilità di amministrare.

Al termine della discussione con 2 voti favorevoli e 5 contrari (Tragaioli, Leone, Morabito, Seminara e Balbo)

NON APPROVA

l'emendamento proposto dal MOVIMENTO 5STELLE nel testo sopra riportato

Successivamente il CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti	7
Votanti	7
Astenuti	=
Voti favorevoli	5
Voti contrari	2 (Devita e Valle)

DELIBERA

- 1) Di determinare per l'anno 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,4 punti percentuali.
- 2) Di modificare, in relazione a quanto sopra disposto, l'art. 5 del regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF nei termini che seguono:

OMMISSIS

Art. 5

Determinazione Aliquota

L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata, per l'anno 2013, nella misura unica dello 0,4%.

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione consiliare. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.

OMMISSIS

- 3) Di rilevare che l'aumento dell'aliquota dell'Addizionale di cui trattasi trova giustificazione, a fronte della necessità di garantire il pareggio del predisponendo bilancio 2013, nella ulteriore contrazione dei finanziamenti statali come disposto dall'art. 16 comma 6 del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, e nella necessità di assicurare continuità e livelli qualitativi di erogazione dei servizi comunali ai cittadini.

4) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013 e la stessa sarà inviata al Ministero dell'Economie e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52 comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con 5 voti favorevoli e 2 contrari (Devita e Valle) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. N. 267/00.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ruella Silvia

Rosta, lì 22/04/2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to : ANDREA TRAGAIOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02-mag-2013 (*art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*) e viene contestualmente comunicata:

Ai Signori Capigruppo consiliari (*art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

Alla Prefettura di Torino (*art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 02-mag-2013

Firmato digitalmente

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 02-mag-2013

Firmato digitalmente

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (*art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA,

.....